

DALLA COMMISSIONE EUROPEA- 10 SETTEMBRE 2018 ORE 15:35

## Tassazione della digital economy: verso la web tax europea?

Salvatore Mattia - Crowe Valente / Valente Associati GEB Partners

L'impegno assunto dal Ministro dell'Economia e delle finanze italiano e dal suo omologo francese, di attuare in tempi brevi la proposta della Commissione UE istitutiva di un'imposta sui servizi digitali, riflette l'esigenza avvertita in ambito europeo di assicurare misure che siano idonee a garantire che le imprese del web contribuiscano a pagare la giusta quota di imposte. Tuttavia, vi sono alcuni Paesi (tra cui Irlanda, Lussemburgo, Malta, Olanda e, da ultimo, Germania) che hanno espresso la propria posizione contraria, evidenziando come l'UE non possa procedere da sola ma sia opportuno trovare un accordo condiviso a livello internazionale sulla tassazione delle imprese digitali

Nel comunicato stampa congiunto del 1° agosto 2018, pubblicato a seguito dell'incontro tra il Ministro dell'Economia e delle finanze italiano e il suo omologo francese emerge "l'impegno per l'adozione in tempi brevi della proposta della Commissione europea sulla tassazione dei servizi digitali a partire dalla fine del 2018, con l'obiettivo di iniziare ad affrontare il tema della tassazione dell'economia digitale".

### Le proposte della Commissione europea

Le proposte del pacchetto per la tassazione equa dell'economia digitale illustrate dalla Commissione europea nella Comunicazione del 21 marzo 2018, con particolare riferimento alla:

- direttiva COM(2018) 147, la quale intende istituire, in via temporanea, "il **sistema comune d'imposta sui servizi digitali (ISD)**, applicabile ai ricavi derivanti dalla fornitura di taluni servizi digitali";
- direttiva COM(2018) 148 che integra l'attuale nozione di stabile organizzazione con il concetto di "**Presenza Digitale Significativa**" (PDS) al fine di individuare un nesso imponibile in una giurisdizione,

affrontano il problema della **ripartizione internazionale dei diritti impositivi** nella digital economy, in considerazione del fatto che il settore digitale risulta coinvolto in pratiche di **pianificazione fiscale aggressiva**, atteso che ormai sempre più numerosi modelli di business non necessitano di infrastrutture fisiche per effettuare operazioni con i clienti e realizzare profitti.

**Leggi anche** [Nuova digital services tax: dall'UE una proposta ambiziosa](#)

### Imposta sui servizi digitali

Risulta dunque avviato il percorso per l'applicazione di **imposta indiretta del 3% sui ricavi** per specifiche tipologie di servizi digitali che si caratterizzano per un contributo più significativo apportato dagli utenti alla creazione del valore.

L'art. 4 della proposta di direttiva COM(2018) 147 individua quale **soggetto passivo dell'ISD** qualsiasi entità che soddisfi **entrambi** i seguenti **requisiti**:

- l'importo totale dei ricavi a **livello mondiale** dichiarati dall'entità per l'esercizio finanziario pertinente **supera 750 milioni di euro**;

- l'importo totale dei ricavi imponibili ottenuti dall'entità **nell'Unione Europea** durante l'esercizio finanziario pertinente **supera 50 milioni di euro**.

Se l'entità appartiene ad un gruppo consolidato ai fini della contabilità finanziaria, occorre tenere conto dei ricavi a livello mondiale dichiarati dal gruppo nel suo insieme e dei ricavi imponibili ottenuti all'interno dell'Unione Europea dallo stesso.

Sotto il **profilo oggettivo** (art. 3 della proposta di Direttiva COM(2018) 147) devono considerarsi imponibili i ricavi derivanti dalla fornitura dei seguenti servizi digitali ai fini dell'ISD:

- collocazione su un'**interfaccia digitale di pubblicità** mirata agli utenti di tale interfaccia;
- messa a disposizione degli utenti di un'**interfaccia digitale multilaterale** per interagire con altri utenti ed eventualmente agevolare cessioni di beni e prestazioni di servizi peer to peer (ad esempio, social network, sharing economy);
- trasmissione di dati raccolti dagli utenti e generati dalle attività digitali degli utenti sulle interfacce digitali.

Per quanto riguarda il "**luogo di imposizione**" il successivo art. 5 stabilisce che i diritti impositivi sui ricavi realizzati da un'entità all'interno dell'UE sono attribuiti **allo Stato membro in cui si trovano gli utenti**, indipendentemente dal fatto che tali utenti abbiano contribuito finanziariamente a generare tali ricavi.

Come emerge dalla Relazione relativa alla proposta di Direttiva COM(2018) 147 la previsione di una ISD volta ad assicurare la tassazione dei profitti realizzati dalle imprese multinazionali nel settore dell'economia digitale affronta, a titolo provvisorio, il problema dell'**inadeguatezza dei criteri di imposizione vigenti** in tale specifico campo i quali richiedono la presenza fisica dell'impresa nel territorio.

Dal comunicato stampa del 21 marzo 2018, pubblicato sul sito della Commissione UE, relativo al pacchetto di proposte sulla digital economy, emerge come l'imposta di **natura provvisoria** sui servizi digitali contribuisca "a evitare che alcuni Stati membri adottino misure unilaterali per tassare le attività digitali, il che potrebbe condurre a una molteplicità di risposte nazionali che sarebbe dannosa per il mercato unico".

## La proposta di tassazione italiana: web tax

Per ciò che concerne l'ordinamento giuridico nazionale, occorre ricordare che la legge di Bilancio 2018 ha introdotto la **web tax** ovvero l'**imposta sulle transazioni digitali**, relative a prestazioni di servizi effettuate tramite mezzi elettronici e rese nei confronti di soggetti residenti nel territorio dello Stato.

### Leggi anche

- [Digital service tax e web tax italiana: rischio doppia imposizione?](#)
- [Web tax europea: i dubbi dei colossi informatici](#)

L'aliquota prevista per l'imposta sulle transazioni digitali è **pari al 3%**, su una base imponibile individuata nel "**valore della singola transazione**", il cui corrispettivo è da intendersi al netto dell'IVA.

Tuttavia, è opportuno evidenziare che la normativa in materia di web tax (art. 1, comma 1012) della legge di Bilancio 2018 aveva previsto la pubblicazione del decreto del MEF di attuazione della disciplina entro il 30 aprile 2018.

Al riguardo, Assonime nella circolare n. 19 del 1° agosto 2018, ha sottolineato che la mancata pubblicazione di tale decreto entro il termine previsto potrebbe consentire ulteriori approfondimenti, in considerazione dell'iniziativa proposta dalla Commissione UE, al fine di "evitare [...] provvedimenti unilaterali degli Stati, che rischierebbero di frammentare il mercato unico europeo".

## Quando si realizza una presenza digitale significativa?

Nel comunicato stampa del 1° agosto viene altresì rilevata la necessità di assicurare un **regime di regole comuni** per calcolare la base imponibile delle società che sono fiscalmente residenti nell'UE mediante l'adozione della direttiva CCCTB.

Un aspetto importante, sottolineato anche nella circolare di Assonime in questione, concerne il coordinamento delle disposizioni che stabiliscono i **criteri** per individuare la “**presenza digitale significativa**” di un'impresa in un determinato territorio di cui alla proposta di direttiva COM(2018) 148 con quelle contenute nelle proposte di direttiva CCTB e CCCTB le quali sono applicabili alle imprese con ricavi complessivi superiori a 750 milioni di euro annui.

In tale contesto, assumono rilevanza gli emendamenti apportati dal Parlamento UE alle due proposte di Direttiva CCCTB e CCTB diretti a identificare **specifici parametri** per stabilire l'eventuale “presenza digitale” dell'impresa multinazionale in un Paese dell'Unione Europea con l'obiettivo di contrastare l'evasione e l'elusione fiscale internazionale.

Nello specifico, viene accolta una **nuova nozione di stabile organizzazione** che, al fine di determinare se un'impresa abbia una “**presenza digitale significativa**” all'interno di uno Stato membro, identifica una serie di indicatori (emendamento all'art. 5 della proposta di Direttiva CCTB). Nello specifico trattasi:

- **almeno 1.000 utenti individuali** registrati mensilmente che si siano collegati alla piattaforma digitale del contribuente o l'abbiano visitata;
- siano stati conclusi **almeno 1.000 contratti digitali** al mese;
- il volume di contenuti digitali raccolti dal contribuente in un esercizio fiscale **superi il 10 %** dei contenuti digitali complessivi memorizzati dal gruppo.

Altra rilevante modifica riguarda l'integrazione della **formula di ripartizione della base imponibile** consolidata (prevista nella proposta di direttiva CCCTB), attualmente fondata su tre fattori (ricavi, il costo del personale e gli asset materiali) e volta a ricomprendere un quarto fattore individuato nella **raccolta** nonché nell'**utilizzo dei dati personali** degli utenti di piattaforme e servizi online.

In conclusione, occorre evidenziare come, se è vero che la proposta di istituire un'imposta sui servizi digitali è potenzialmente orientata a consentire agli Stati membri di disporre di un sistema normativo idoneo ad affrontare e risolvere le attuali problematiche poste dal crescente fenomeno dell'economia digitale, vi sono alcuni Paesi (tra cui Irlanda, Lussemburgo, Malta, Olanda) che hanno espresso la **propria posizione contraria**, evidenziando come l'UE non possa procedere da sola ma sia opportuno trovare un **accordo condiviso** a livello internazionale sulla tassazione delle imprese digitali.

**Leggi anche [Web tax: verso una soluzione “provvisoria” entro la fine del 2018](#)**

Da ultimo, anche la **Germania** sembra abbandonare l'idea di adottare una web tax europea evidenziando la necessità di una **soluzione valida a livello globale** al fine di evitare una eccessiva penalizzazione dei colossi digitali. Si tratta di una posizione che, qualora venisse confermata, si pone in netto contrasto con la linea inizialmente seguita in campagna elettorale dal partito del Ministro delle Finanze tedesco Olaf Scholz, uno dei maggiori promotori della web tax europea.